

TI_GERICHTE 32.2020.41 vom 11. Februar 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-02-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2020.41

FR: TI_GERICHTE 32.2020.41 du 11 février 2020

IT: TI_GERICHTE 32.2020.41 del 11 febbraio 2020

Regeste

Riconosciuto diritto a 1/2 rendita in via di revisione. Viste le risultanze della perizia SAM di decorso con complementi (attestanti una capacità lavorativa del 50% in un'attività adeguata) e in applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi, va riconosciuta una rendita di tre quarti

Erwägungen

E. 3

marzo 2020 del dr. _____ (doc. F). Detta documentazione è stata sottoposta ai periti del _____ (V/1) che, con complemento del 20 maggio 2020 (VII/1), dopo aver riassunto i nuovi atti medici (VII/1 pagg. 1-3), si sono allineati completamente alle prese di posizione dei loro consulenti esterni e meglio: • alla risposta del 5 maggio 2020 nella quale il dr. _____ ha concluso che "(...) i nuovi documenti giunti nel frattempo (lettera del servizio di neurologia dell'Ospedale _____ di _____ del 7.1.2020 dove si confermano le diagnosi e i trattamenti noti, lettera del medico curante dove si parla in modo generico di gravi e ormai conosciute problematiche dell'apparato neuro-muscolo-scheletrico già attestate a diverse riprese a livello specialistico) non cambiano la nostra valutazione. (...)" (VII/1); • alla risposta del 12 maggio 2020 con la quale il dr. _____, rilevato che: " (...) In particolare si tratta di un rapporto del 07.01.2020 concernente una valutazione ambulatoriale neurologica del 03.12.2019. Si tratta di un controllo nell'ambito di un trattamento con tossina botulinica per la diagnosi di distonia multifocale di causa indeterminata. Nell'anamnesi intermedia si scrive che la paziente riferisce un decorso favorevole, come già segnalato al precedente controllo di settembre, l'effetto positivo si sarebbe verificato anche alla mano destra. Si parla anche dell'intervento di posa di neurostimolatore il 30.09.2019 in seguito al quale avrebbe accusato disturbi a livello dorsale con una limitazione funzionale all'arto superiore sinistro, non riuscendo più a sollevare il braccio. L'esame neurologico è descritto in modo sommario. A questo proposito rilevo innanzitutto una netta discrepanza tra i reperti clinici che erano stati evidenziati alla valutazione del 06.02.2019, quando la paziente, oltre al fatto di avere una parziale flessione delle dita III-V, presentava altri grossolani reperti con importanti sbandamenti alla marcia e disturbi che era difficile spiegare su base organica, ciò che aveva portato a formulare l'ipotesi che vi fosse almeno in gran parte una componente principalmente funzionale e non organica. Questa impressione clinica rimane anche leggendo l'ultimo rapporto del Servizio di Neurologia, dove i reperti descritti sembrano relativamente contenuti e non sono descritti i disturbi motori che erano emersi durante la valutazione neurologica del febbraio 2019, a tratti talmente importanti che sembravano quasi impedire all'A. di camminare. Ricordo inoltre che l'A., malgrado il disturbo motorio alla mano destra con flessione delle dita III-IV già descritto nel 2007, era già comunque sempre riuscita a lavorare almeno fino al 2015.

(...)" (VII/1) ha concluso che: " (...) nel rapporto del 07.01.2020 è descritto un decorso favorevole neurologico e dunque, almeno per quel che riguarda gli aspetti strettamente neurologici, sembrerebbe essersi verificato addirittura un miglioramento della sintomatologia per cui non sembrano emergere nuovi elementi che portino a modificare la valutazione del febbraio 2019 e in particolare non sono riportati elementi indicativi di un peggioramento oggettivo ma semmai di un certo miglioramento con le terapie messe in atto. (...)" (VII/1); • e alla risposta del 14 maggio 2020 nella quale il dr. _____, presa visione della documentazione medica prodotta e in particolare del rapporto 3 marzo 2020 del dr. _____, ha rilevato che "(...) non ho evidenziato elementi di novità e di rilevanza tale da modificare quanto riportato nella valutazione peritale psichiatrica da me effettuata nell'ambito della perizia _____. (...)" (VII/1). I periti del _____ – premesso che "(...) la documentazione sottoposta non descrive un quadro clinico peggiorato rispetto a quanto da noi descritto e rilevato in ambito peritale. Si descrive che la distonia è migliorata con il trattamento botulinico, vi è stata una posa del neurostimolatore, che di per sé dovrebbe aver migliorato il quadro clinico (nessuna descrizione oggettiva del risultato dello stesso). Il trattamento psicofarmacologico è invariato e quindi non può giustificare una diagnosi peggiorativa rispetto a quanto valutato presso il _____, senza che vi sia stata da parte dello psichiatra curante una coerente modifica del trattamento in atto o la richiesta di un ricovero in ambiente specialistico. (...)" (VII/1) – hanno quindi concluso che la documentazione sottoposta non è "(...) assolutamente in grado di giustificare una modifica delle conclusioni peritali _____ del 28.8.2019. (...)" (VII/1). Con le "Osservazioni e replica spontanea", come accennato (cfr. consid. 1.7), la ricorrente ha ribadito la necessità di effettuare ulteriori accertamenti producendo il referto medico 16 marzo 2020 del dr. _____ (doc. H) e i rapporti 25 marzo e 10 giugno 2020 del dr. _____ (doc. I e J). Anche questi documenti sono stati sottoposti al _____ che ha preso puntualmente posizione con complemento del 29 luglio 2020 (XV/1). I periti del _____ – dopo aver esposto un riassunto della nuova documentazione agli atti con le relative "Nota del perito _____" (XV/1, pagg. 1-4 a cui qui si rinvia) e fatte proprie la presa di posizione del 25 giugno 2020 nella quale il dr. _____ ha ribadito la sua precedente risposta del 12 maggio 2020 (sub. VII/1) e quella del 13 luglio 2020 con la quale il dr. _____ ha, tra l'altro, rilevato che "(...) la paziente riferisce un miglioramento dei dolori alla gamba destra ma si parla anche di un funzionamento non corretto dell'apparecchio. La situazione sembra addirittura migliorata dunque grazie al neurostimolatore e il funzionamento non corretto suggerisce un'ulteriore possibilità di miglioramento. Le radiografie mostrano una situazione invariata. Partendo da questi dati oggettivi il Dr. _____, sollecitato dalla paziente stessa, si oppone alle conclusioni della perizia ritenendo che l'assicurata non sia più abile al lavoro in attività adeguate in quanto presenta limitazioni nell'utilizzo del braccio e della mano destra. Dal mio punto di vista questo rapporto non aggiunge elementi nuovi ma propone una diversa conclusione riguardo alla capacità lavorativa. (...)" (XV/1, pag. 6) – hanno concluso che "(...) la nuova documentazione agli atti, non è in grado di confutare la nostra valutazione peritale, anzi dagli stessi si evince un intervenuto miglioramento, sia per la problematica alla schiena, che alle mani. (...)" (XV/1, pag. 7). 2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per

determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid.

E. 4

LPGA se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG -Kommentar, 3a edizione, 2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530; cfr., d'altronde, FF 1999 3965). Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad art. 37, pag. 529). Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., numeri dal 37 al 43 ad art. 37, pagg. 530 e 531). La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest'ultimo, ad esempio, non dev'essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell'indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso ("Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.", cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l'assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione ("Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt"; DTF 132 V 201 consid.

E. 4.1

con riferimenti). Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STF I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008). In concreto – ribadito che il gratuito patrocinio, di principio, può essere riconosciuto solo se l'istante va considerato indigente – la domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa va respinta in quanto, per i motivi di seguito esposti, l'insorgente non può essere ritenuta tale. Infatti, dal "Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria"

(doc. G) emerge che l'insorgente è senza attività lucrativa e che suo marito, nel 2019, ha ottenuto un salario di fr. 70'727.35. Le entrate complessive mensili ammontano quindi a fr. 5'893.94 ($70'727.35 : 12$). Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l'importo base mensile per coniugi di fr. 1'700.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF. Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF del 1. settembre 2009). L'insorgente e suo marito abitano in una casa di loro proprietà a Lodrino e per la stessa pagano degli interessi ipotecari pari a fr. 10'200.-- all'anno ovvero fr. 850.-- al mese ($10'200 : 12$). L'insorgente, nel succitato certificato sub doc. G, ha indicato inoltre: quale onere sociale la cassa malati per un importo di fr. 914.70 mensile; quali oneri fiscali e assicurativi la "RC/Stabile/Mobilia = fr. 1'102.50 / Auto = 2'180.30" ovvero un importo mensile complessivo di fr. 273.56 ($[1'102.50 + 2'180.30] : 12$) e quali altri oneri: "Elettricità = 1'339.15 TV / TELEFONO / INTERNET = 250.-- al mese", ovvero complessivamente fr. 1'589.15 ($1'339.15 + 250$), "III. pilastro = fr. 6'740" (che non può essere riconosciuto in quanto premio per un'assicurazione non obbligatoria) e "Targhe fr. 953.20", ovvero fr. 79.43 mensili ($953.20 : 12$). Si ottiene, quindi, tenendo per buoni i dati forniti dall'insorgente stessa, un onere mensile globale di fr. 5'406.84 ($1'700 + 850 + 914.70 + 273.56 + 1'589.15 + 79.43$). Inoltre va tenuto conto del fatto che all'importo di base determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia nel caso particolare fr. 340.-- (supplemento del 20% media tra il 15-25) conformemente a quanto stabilito dal TF nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004. In casu, partendo quindi da un onere complessivo di fr. 5'746.84 ($5'406.84 + 340$) da un lato, e entrate di fr. 5'893.94 (ovvero il salario mensile indicato del marito senza alcuna prestazione d'invalidità visto che la decisione dell'11 febbraio 2020 con cui l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1. luglio 2018 dopo la precedente soppressione è stata impugnata e forma l'oggetto del presente ricorso), si ottiene un'eccedenza mensile di fr. 147.10 ($5'893.94 - 5'746.84$). Ritenuta la suddetta eccedenza e considerato anche che con la presente sentenza all'insorgente va riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità di tre quarti con effetto dal luglio 2018 (ovvero ad un importo di fr. 1'636.-- ottenuto riducendo a tre quarti la rendita intera pari a fr. 2'181.-- riconosciuta con la decisione del 14 maggio 2018 sub doc. AI 202/674-675; confronta tabelle UFAS), non è possibile ritenere dato uno stato d'indigenza. Visto che l'istante non può essere considerata indigente, non merita qui di essere ulteriormente approfondito se la domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa andava respinta anche perché, come sostenuto dall'amministrazione (cfr. consid. 1.6), la necessità di patrocinio da parte di un legale non sarebbe dato. 2.12. L'assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura davanti a questo Tribunale (cfr. consid. 1.5). Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGa nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l'autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l'assistenza giudiziaria. L'art. 61 lett. f LPGa mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829). A norma dell'art. 3 cpv. 1 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag). In concreto – richiamati i motivi esposti al considerando precedente (a cui qui si rinvia) per i quali l'insorgente non è stata ritenuta indigente – anche in quest'ambito vi è da concludere che l'istante non è nel bisogno e che pertanto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura davanti a questo Tribunale va respinta. 2.13. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che l'assicurata ha diritto al versamento di una rendita di tre quarti dal 1. luglio 2018. Per il resto il ricorso va respinto. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'assicurata nella misura di fr. 250.-- e dell'Ufficio AI nella misura di fr. 250.--. All'assicurata, rappresentata dallo studio legale avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute ripetibili parziali (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa) che appare giustificato quantificare, spese comprese, in complessivi fr. 1'500.-- (IVA inclusa).

E. 14

dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C 603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.

Anche la nazionalità (svizzera) non permette di applicare alcuna (ulteriore) decurtazione sul reddito statistico da invalida, così come giustamente argomentato dall'amministrazione all'interno del doc. 272 incarto AI.

Inoltre l'età (42 anni al momento della decisione amministrativa) non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS 2014, tabella TA9; STCA del 19.9.2013, incarto nr. 32.2013.20).

D'altro canto, per quanto riguarda il fattore "età", il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi "...auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohn erhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C 223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)." (STF 8C 319/2007 del 6 maggio 2008 al consid. 8.3; cfr. anche STCA del 18.11.2015 a pag. 18, incarto nr. 35.2015.92). ()" (VII, pagg. 6 e 7)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.